



che ne è derivata, le Stp non sono riuscite a decollare nel panorama italiano.

È dello scorso maggio l'ultima interpretazione della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello di una Stp costituita in forma di Srl per svolgere l'attività di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro, in merito alla tipologia del reddito prodotto, alla sua determinazione nell'ambito dell'imposizione diretta e dell'Irap, all'eventuale assoggettamento dei compensi a ritenuta e del reddito a contribuzione previdenziale.

Pur tralasciando l'aspetto previdenziale, l'Agenzia delle Entrate fornisce risposte molto nette sotto l'aspetto tributario, affermando che quando i professionisti, associandosi tra loro ed eventualmente con soggetti non professionisti, scelgono la forma societaria, vengono inevitabilmente attratti nel regime del reddito d'impresa. Viene ritenuta determinante, infatti, la veste giuridica societaria in cui l'attività viene esercitata, piuttosto che la natura professionale dell'attività medesima.

Questo fa sì che vadano applicati gli articoli 6, ultimo comma e 81 del Tuir, che attraggono nel reddito d'impresa "i redditi prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali". Ciò determina l'applicazione del principio di competenza e non di cassa, il non assoggettamento alla ritenuta d'acconto dei compensi relativi alle prestazioni rese e, ai fini Irap, che il valore della produzione vada determinato sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali in luogo di quella che attiene ai lavoratori autonomi.

Ma nel "Pacchetto Semplificazioni", definitivamente approvato lo scorso luglio, viene affermato che le Stp producono reddito da lavoro autonomo, estendendosi a tali società il medesimo trattamento fiscale previsto per le associazioni tra professionisti.

PROFILO FISCALE

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le Stp potrebbero rappresentare un'opportunità interessante per i professionisti in crisi di liquidità.

a cura della **Direzione Studi**

Risale al primo gennaio 2012 la possibilità di costituire le "società tra professionisti" (le c.d. Stp), ossia società che hanno per oggetto l'esercizio di attività professionali regolate nel sistema ordinistico.

L'art. 10 della legge n. 183/2011 ha infatti abolito il divieto, risalente ad una legge del 1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo nella formula dello "studio associato".

Sia la legge n. 183 che il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013, pur disciplinando la vita delle società sotto molti profili, mancano di indicazioni per quanto riguarda il loro regime fiscale e previdenziale.

Sotto il profilo fiscale, l'Amministrazione finanziaria si è sforzata di col-

mare tale lacuna tramite l'emanazione di due risoluzioni giungendo, però, a conclusioni tutt'altro che univoche, qualificando come reddito di lavoro autonomo quello prodotto dalle società tra avvocati (risoluzione 118E del 2003) e come reddito di impresa quello delle società di ingegneria (risoluzione 56/2006).

Di fatto, dal punto di vista fiscale, l'individuazione della natura del reddito dipende da due elementi: soggettivo, cioè la veste giuridica del soggetto che esercita l'attività; ed oggettivo, vale a dire il tipo di attività svolta. L'analisi dei due elementi porta a conclusioni differenti: se si riconosce la prevalenza dell'elemento soggettivo il reddito prodotto dalla Stp si considera reddito d'impresa mentre se viene data rilevanza al presupposto oggettivo, si arriva a concludere che la Stp produce reddito da lavoro autonomo.

Proprio per questo e per l'incertezza

Con le conseguenti implicazioni fiscali:

- l'applicazione del principio di cassa
- l'attribuzione del reddito ai soci
- l'applicazione della ritenuta di acconto

Quasi alla fine del 2014 appare ormai chiaro l'insuccesso di questa forma societaria: risultano oggi attive solo 341 Stp, di cui 125 tra avvocati. Ma si tratta di una "morte annunciata", e l'arma è stata l'incertezza normativa, in particolare quella relativa alla natura del reddito derivante. Ma le Stp potrebbero rappresentare un'opportunità interessante per i professionisti in crisi di liquidità: la forma societaria può infatti permettere un più facile accesso alle fonti di credito tradizionali e ai bandi di finanziamento europei.

Dal punto di vista previdenziale, le Casse si sono mosse in autonomia per coprire il vuoto normativo. Le Casse

dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, hanno adottato tre delibere identiche, approvate dai Ministeri vigilanti.

In sostanza i consulenti del lavoro, i commercialisti e i ragionieri soci di una Stp devono sottostare alle normali regole della propria Cassa di appartenenza.

Nello specifico:

- la Stp è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale dovuta a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini Iva in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci;
- il volume d'affari ai fini Iva complessivo, da porre a base di calcolo del contributo integrativo dovuto annualmente alla Cassa dal professionista socio di Stp, è determinato sommando all'eventuale volume di affari ai fini Iva prodot-

to individualmente e/o in associazione professionale, l'ammontare pari al volume d'affari complessivo della Stp (al netto della maggiorazione) moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso. Nel caso in cui tra i soci della Stp siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti;

- ciascun socio professionista della Stp deve annualmente comunicare alla propria Cassa il reddito netto professionale complessivo e il volume di affari ai fini Iva complessivo, e versare la relativa contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta secondo il regime previdenziale della propria Cassa di appartenenza. ■

MINISTERO DEL LAVORO, ADEPP E CONFPROFESSIONI

Tre attori istituzionali per un'azione sinergica a favore dei giovani professionisti

Lo scorso luglio il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, il Presidente Adepp Andrea Camporese e quello di Confprofessioni, Gaetano Stella, hanno firmato un protocollo d'intesa per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la valorizzazione della formazione e del tirocinio, in un'ottica di sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo.

"Il nostro impegno sarà duplice - ha spiegato Camporese nel suo comunicato - da una parte lavoreremo per rafforzare la cooperazione con le istituzioni nazionali e regionali competenti, supportandole nel lavoro di comunicazione con i giovani professionisti; dall'altra saremo i portavoce delle istanze e delle problematiche che ne ritardano l'ingresso nel mercato del lavoro. È impossibile, oggi, non combinare i nuovi fabbisogni formativi con le esigenze del mercato del lavoro."

Il protocollo si installa sul piano nazionale per la "Garanzia per i Giovani" che, in attuazione della Raccomandazione Ue del 22 aprile 2013, deve garantire, attraverso un pacchetto di misure di politica attiva, ai giovani italiani che si iscrivano al programma entro il 29esimo anno di età, in un periodo massimo di 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dal termine degli studi, un'offerta qualitativamente valida di lavoro o di formazione: uno stage, un tirocinio o un colloquio di lavoro.

I tre firmatari si impegnano, tra l'altro, a promuovere, con progetti congiunti, tra i destinatari del programma "Garanzia per i Giovani", percorsi di avvio alla libera professione.

Le iniziative, formative e lavorative, coinvolgeranno anche gli studi professionali, rendendoli protagonisti della valorizzazione delle competenze dei giovani in un percorso strutturato e che possa portare alla piena occupazione.

